



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Provincia di Novara

UFFICIO COMMERCIO TURISMO CULTURA

Via G. Matteotti n. 34 - Tel. 0321/924736 - Fax 0321/924755

e-mail: commercio@comune.bellinzago.no.it

Prot. n. 18482

Ordinanza n. 163

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Ricontrata la necessità di individuare per l'anno 2011 i periodi durante i quali consentire agli esercizi commerciali di effettuare le vendite di fine stagione;
- Visto l'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'art. 11, comma 12, della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Visto l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- Visto l'art. 8 della legge regionale 12 Novembre 1999, n. 28;
- Vista la Legge regionale 18 ottobre 2004, n. 27 riguardante modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, in materia di vendite di fine stagione e promozionali;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/06/2000, con la quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 36 della legge 8/6/1990, n. 142, gli indirizzi generali per la disciplina delle vendite straordinarie;
- Sentiti i Comuni confinanti;
- Visto l'art. 24 dello Statuto del Comune di Bellinzago Novarese;

ORDINA

1. Per l'anno 2011 vengono fissati i seguenti periodi durante i quali sarà consentito agli esercizi commerciali di effettuare le vendite di fine stagione:

dal 5 gennaio al 1° marzo

dal 2 luglio al 26 agosto

2. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità competente nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Bellinzago Novarese, 10 novembre 2010



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. ssa Francesca GIUNTINI